



ENTE DI STATO DEI GIOCHI DELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO

(Legge 27 dicembre 2006 n. 143)

L'ENTE DI STATO DEI GIOCHI, AI SENSI DELL'ARTICOLO 5 COMMA 2 DELLA
LEGGE N. 143 DEL 27 DICEMBRE 2006,
VISTA LA TABELLA DEI GIOCHI AMMESSI AI SENSI DEL DECRETO DELEGATO 24 SETTEMBRE
2018 N. 119

EMANA

IL REGOLAMENTO PER L'AUTORIZZAZIONE ALLO SVOLGIMENTO IN FORMA TEMPORANEA DI TORNEI DI POKER SPORTIVO E POKER CASH

Glossario

Ai sensi del presente Regolamento si intende per:

soggetto richiedente: la persona fisica o giuridica titolare di licenza di albergo avente classificazione pari o superiore alle quattro stelle residente in territorio;

responsabile di sala: la persona fisica che garantisce l'operatività delle sale da gioco ed espleta tutte quelle attività di assistenza al cliente a tutela e garanzia del buon andamento;

responsabile della sicurezza: la persona fisica che cura l'organizzazione della gestione degli ingressi del pubblico alle sale, garantisce l'ordine e la sicurezza all'interno delle sale e assicura l'incolumità e la tutela dei diritti dei giocatori;

responsabile di contabilità: la persona fisica che assicura un'efficace ed efficiente gestione delle casse e dei flussi monetari ad esse correlate, conteggia e contabilizza tutti i proventi del settore gioco;

poker-dealer: figura professionale che possiede un'elevata capacità manuale nella gestione degli strumenti professionali di gioco quali i gettoni e le carte per lo svolgimento regolare del singolo gioco.

Regolamento per l'autorizzazione allo svolgimento in forma temporanea di tornei di poker sportivo e poker cash - Rev.01.1

pagina 1 di 5

Contrada del Pianello, 2 - 47890 - San Marino - Repubblica di San Marino
Tel. 0549 883298 - country code (+) 378 - website www.entegiochi.sm - mail info@entegiochi.sm





ENTE DI STATO DEI GIOCHI DELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO

(Legge 27 dicembre 2006 n. 143)

Premessa

L'Ente di Stato dei Giochi ha il controllo e la vigilanza sulla gestione delle attività nel settore dei giochi disciplinati dalla Legge 25 luglio 2000 n. 67 e sue successive modifiche e integrazioni.

La responsabilità dell'organizzazione e della gestione degli eventi è totalmente a carico del soggetto richiedente sia per lo svolgimento di tornei di poker sportivo Texas Hold'em sia per il Poker Cash, come da Decreto Delegato del 24 settembre 2018 n. 119.

Articolo 1 - Domanda

1. La richiesta di autorizzazione deve essere presentata all'Ente di Stato dei Giochi con un anticipo di 60 giorni dalla data di svolgimento del torneo. La domanda dovrà essere obbligatoriamente corredata dei seguenti elementi:

- a) indicazione dei dati anagrafici del legale rappresentante del soggetto richiedente;
- b) modalità, sede di svolgimento e tempi di durata del torneo;
- c) indicazione esatta del montepremi;
- d) espressa dichiarazione di impegno da parte del soggetto richiedente di versare all'Ufficio Tributario le eventuali imposte e all'Ente di Stato dei Giochi i relativi oneri di controllo;
- e) documentazione comprovante la regolarità fiscale e contributiva del soggetto richiedente.

2. Ai fini di comprova dei requisiti di onorabilità e professionalità di cui all'art. 3.8 del Decreto Delegato 24 settembre 2018 n. 119 il soggetto richiedente deve presentare all'Ente di Stato dei Giochi la seguente documentazione:

- a) attestato di licenza di albergo avente classificazione pari o superiore alle quattro stelle;
- b) certificato di vigenza per le persone giuridiche in corso di validità ai sensi della Legge 47/2006 e successive modifiche e integrazioni.

Per il legale rappresentante del soggetto richiedente:

- a) certificato generale del casellario giudiziale in corso di validità ai sensi della Legge 159/2011 e successive modifiche e integrazioni;
- b) certificato carichi pendenti in corso di validità ai sensi della Legge 159/2011 e successive modifiche e integrazioni;
- c) copia fotostatica di un documento in corso di validità.

Regolamento per l'autorizzazione allo svolgimento in forma temporanea di tornei di poker sportivo e poker cash - Rev.01.1

pagina 2 di 5





ENTE DI STATO DEI GIOCHI DELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO

(Legge 27 dicembre 2006 n. 143)

3. Lo svolgimento delle competizioni può essere esercitato dal soggetto richiedente sia all'interno della propria struttura alberghiera sia utilizzando la disponibilità di sale di un'altra struttura locata sul territorio sammarinese, per comprovate e motivate ragioni e previa autorizzazione dell'Ente di Stato dei Giochi: in questo caso la responsabilità dell'organizzazione e della gestione dell'evento rimane comunque a carico del soggetto richiedente.

Articolo 2 – Personale

1. Tutto il personale dipendente del soggetto richiedente deve essere in possesso dei seguenti requisiti minimi, fermo restando la possibilità da parte dello stesso soggetto richiedente di prevederne ulteriori per figure specifiche:

- a) essere maggiorenne;
- b) non aver subito alcuna condanna penale passata in giudicato a pene restrittive della libertà personale per un tempo superiore a due anni per misfatti, contro il patrimonio, contro la fede pubblica, contro l'economia pubblica o per traffico di sostanze stupefacenti, commessi negli ultimi 15 anni; non aver subito condanna penale passata in giudicato, per corruzione, usura, bancarotta fraudolenta o riciclaggio per misfatti commessi negli ultimi 15 anni; non aver subito condanna penale anche non definitiva e non essere rinviato a giudizio nell'ambito di un procedimento penale in corso, per associazione per delinquere di stampo malavitoso o finanziamento del terrorismo;
- c) avere il godimento dei diritti civili.

2. Il soggetto richiedente dovrà nominare un Responsabile di Sala. Il Responsabile di Sala non può sostituirsi ad uno dei poker-dealer dei tavoli.

3. E' fatto obbligo al Responsabile di Sala e ai poker-dealer essere iscritti al Registro dei "Professional Dealer" della Repubblica di San Marino;

4. Il soggetto richiedente dovrà nominare un Responsabile di Sicurezza e un Responsabile di Contabilità, il cui ruolo può essere ricoperto dalla medesima persona.

Articolo 3 – Gettoni

1. Un inventario completo di tutti i set di gettoni in dotazione, destinati agli eventi, deve essere effettuato ogni tre mesi a cura del soggetto richiedente ed il risultato deve essere documentato su un apposito registro nel quale deve essere annotato anche ogni altro carico e scarico di gettoni. Lo stesso documento sarà detenuto presso l'ufficio contabile del soggetto richiedente.

Regolamento per l'autorizzazione allo svolgimento in forma temporanea di tornei di poker sportivo e poker cash - Rev.01.1

pagina 3 di 5





ENTE DI STATO DEI GIOCHI DELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO

(Legge 27 dicembre 2006 n. 143)

2. Per ogni torneo devono essere definiti 2 set di gettoni con colorazioni e grafiche differenti, un set di gettoni per i tornei di Poker sportivo Texas Hold'em ed un set per i tavoli di Poker Cash.
3. Il set di gettoni per i tornei di Poker sportivo Texas Hold'em deve essere modificato nella colorazione e nella grafica ad ogni torneo nel caso in cui la somma dei gettoni presente sul tavolo finale non corrisponda alla somma dei gettoni consegnati ai giocatori all'inizio del torneo.
4. Il set di gettoni per i tavoli di Poker Cash deve essere modificato nella colorazione e nella grafica nel caso in cui la somma dei gettoni assegnati ad ogni giocatore in entrata non corrisponda alla somma dei gettoni cambiati in uscita.
5. È fatto obbligo al soggetto richiedente al termine di ogni serata ritirare tutti i gettoni di Poker Cash cambiati ai giocatori ad inizio serata.
6. E' fatto obbligo al soggetto richiedente sostituire i set di gettoni di Poker Cash qualora vi sia una differenza nella contabilità dei gettoni tra inizio serata e fine serata.

Articolo 4 – Carte da gioco

1. Per la conduzione di tutte le competizioni il Responsabile di Sala ha in sua custodia, in armadio sottochiave, l'intera dotazione in possesso del soggetto richiedente dei mazzi di carte destinati ai tornei di Poker.
2. Al fine di mantenere aggiornato l'inventario dei mazzi di carte dei tornei di Poker, qualora vengano dismessi dei mazzi, a giudizio del Responsabile di Sala, questi saranno inventariati e consegnati al soggetto richiedente, il quale, dopo averli verificati e sigillati in apposito sacchetto, ha la responsabilità di custodire tutte le carte usurate in disuso precedentemente utilizzate per svolgere i tornei di Poker.
3. In sala sono ammessi solamente mazzi di carte la cui grafica sul retro della carta è distinta per i tornei di Poker sportivo Texas Hold'em e per i tavoli di Poker Cash.

Articolo 5 – Accesso, permanenza e divieti nelle Sale da Gioco

1. Fin dal momento dell'ingresso il cliente che vuole accedere alle Sale da Gioco, durante l'orario di apertura delle medesime, dovrà essere identificato e registrato nell'archivio aziendale in conformità alla previsione di Legge del 17 giugno 2008 n. 92 e sue successive modifiche e/o integrazioni "Disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo":
 - a) il cliente dovrà esibire all'atto dell'accesso un documento di identità in corso di validità, l'operatore preposto procede a registrarne l'accesso;
 - b) un cliente che al momento dell'accesso risulti sprovvisto di documento di identità in corso di validità non potrà essere autorizzato all'accesso;

Regolamento per l'autorizzazione allo svolgimento in forma temporanea di tornei di poker sportivo e poker cash - Rev.01.1

pagina 4 di 5





ENTE DI STATO DEI GIOCHI DELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO

(Legge 27 dicembre 2006 n. 143)

- c) l'accesso del cliente alle Sale da Gioco, oltre al normale iter di identificazione come sopra descritto, è subordinato alla sottoscrizione di apposita liberatoria per i diritti d'immagine.
2. Il Responsabile della Sicurezza è garante del rispetto dei punti precedenti.

Articolo 6 - Contabilità

Il Responsabile di Contabilità è preposto alla redazione del rendiconto contabile che dovrà essere consegnato all'Ente di Stato dei Giochi ai sensi del Decreto Delegato 24 settembre 2018 n. 119.

Articolo 7 - Sanzioni

Il mancato rispetto delle disposizioni di cui al presente Regolamento è sanzionato ai sensi della Legge n. 67 del 25 luglio 2000 e successive modifiche e integrazioni.

Il presente Regolamento entra in vigore il 2 dicembre 2019.

ATFESSO LA DATA 28/11/2019
AI SENSI DELLA LEGGE QUALIFICATA
N. 2/2010 E DEL DECRETO DELEGATO
N. 192/2010.



Regolamento per l'autorizzazione allo svolgimento in forma temporanea di tornei di poker sportivo e poker cash - Rev.01.1

pagina 5 di 5